



Città di Medicina
Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374
Tel 0516979111 – Fax 0516979222
www.comune.medicina.bo.it - affgen@medicina.provincia.bologna.it



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- *Norme sul procedimento* -

(Delib.Cons. Com. n. 53 del 15/4/2004)

INDICE

Capo I Premessa

Art. 1 Definizioni

Capo II Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2 Principi e finalità generali

Art. 3 Unità organizzativa titolare del procedimento

Art. 4 Responsabile del procedimento

Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 6 Comunicazione di sospensione del procedimento o di avvio irregolare

Art. 7 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

Capo III Norme di gestione del procedimento

Art. 8 Tipologia dei procedimenti

Art. 9 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività

Art. 10 Disciplina del procedimento autorizzatorio

Art. 11 Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

Art. 12 Criterio di priorità nell'esame delle domande

Art. 13 Termini di formazione del silenzio-assenso

Art. 14 Termine di conclusione del procedimento

Art. 15 Denunce di inizio attività

Art. 16 Disciplina del subingresso

Art. 17 Controlli

Capo IV Modulistica e mappatura dei procedimenti

Art. 18 Modulistica

Art. 19 Mappatura dei procedimenti

Capo V
Disciplina dei piccoli trattenimenti

- Art. 20 Definizione dei piccoli trattenimenti
- Art. 21 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti
- Art. 22 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico
- Art. 23 Sanzioni
- Art. 24 Norma finale
- Art. 25 Norma di rinvio

Capo I

Premessa

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
 - e) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
 - f) per legge n. 25 del 1996, la legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
 - g) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2

Principi e finalità generali

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività

amministrativa e, particolarmente, l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.

Art. 3

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa affidataria.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed è tenuto a sollecitare gli altri uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite.

Art. 4
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 5
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia da parte del Comune, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempreché la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.
2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 4, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.
3. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscono e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche a loro e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.
4. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - c) la persona responsabile del procedimento;
 - d) la data di inizio del procedimento;
 - e) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.
5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di quindici giorni.

Art. 6

Comunicazione di sospensione del procedimento o di avvio irregolare

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia della sospensione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:
 - a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;
 - b) per le denunce, l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.
3. Con la comunicazione di sospensione del procedimento, si interrompe la decorrenza del termine di formazione del silenzio-assenso, se previsto, nonché del termine per la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di dieci giorni, alla sua regolarizzazione.
5. Nella fattispecie di cui al comma 4, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

Art. 7

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono

indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 4, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

Capo III

Norme di gestione del procedimento

Art. 8

Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

- a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 o, in via transitoria, ai parametri numerici di cui alla legge n. 25 del 1996;
- b) il trasferimento di sede fuori zona degli esercizi di cui alla lett. a).

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati a denuncia di inizio attività:

- a) il trasferimento di sede all'interno della stessa zona, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a);
- b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di

programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;

c) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

Art. 9

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 2003, sono individuati agli artt. 10 e 11, rispettivamente:

a) le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;

b) i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

c) i requisiti ed i presupposti che debbono sussistere, unicamente, ai fini dell'esercizio dell'attività e pertanto, all'atto dell'apertura dell'esercizio.

Art. 10

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, sospende il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, salvo quanto previsto dal precedente art.6.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda se regolare o dal ricevimento dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:

a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;

b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta o, in vigore della norma transitoria di cui all'art. 20,

comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, dei parametri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge n. 25 del 1996.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine per la conclusione del procedimento, è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione.

5. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina l'interruzione dei termini per la formazione del silenzio-assenso e per la conclusione del procedimento di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 13 e 14.

6. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

Art. 11

Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

1. La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, all'atto dell'attivazione dell'autorizzazione, ottenuta nei termini previsti dall'art.15 della L.R. n.14/2003, e nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto ministeriale n. 564 del 1992 e del t.u.l.p.s.

Art. 12

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune se trasmesse tramite il Servizio Postale, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.

2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 13

Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

- a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
- b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni.

Art. 14

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in sessanta giorni.

Art. 15

Denunce di inizio attività

1. Per le attività di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in sessanta giorni dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Art. 16

Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante e non si procede al rilascio di una nuova autorizzazione.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la denuncia di subingresso è stata presentata in modo regolare.

Art. 17
Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
 - a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
 - b) all'effettuazione, a campione di verifiche, secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione Comunale, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Capo IV
Modulistica e mappatura dei procedimenti

Art. 18
Modulistica

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dal presente regolamento, gli uffici comunali competenti predispongono, anche su supporto informatico:
 - a) la modulistica per la presentazione delle domande e delle denunce di inizio attività;
 - b) le schede tecnico-illustrative dei procedimenti di cui al presente regolamento.

Art. 19

Mappatura dei procedimenti

1. E' demandata agli uffici comunali competenti la definizione della mappatura dei procedimenti in materia di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti o riduzioni di superficie, consistente nella rappresentazione e tempificazione delle fasi endoprocedimentali.

Capo V

Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art. 20

Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 21.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:

a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;

b) il locale sia dotato del prescritto collaudo di agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Art. 21

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Agli effetti dell'art. 20, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- 2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la

quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti, qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni (Legge n.447/1995, L.R. n.15/2001, D.P.C.M. 14.11.1997) non può superare il limite di 20 (venti) giornate nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrono almeno 7 (sette) giorni ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a 2 (due) nello stesso mese., oltre alla serata del 31 dicembre;

L'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, (quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco di 365 giorni.

2. L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1 è soggetta a preventiva comunicazione al competente Servizio Comunale, da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento.

Art. 22

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 20 e 21, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di collaudo di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Art.23
Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000 ad ogni violazione del presente regolamento, non prevista da altre norme di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento).
2. Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dai principi e le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Art. 25
Norma di rinvio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 2° della L.R. n.14/2003, il Comune, con apposito provvedimento dirigenziale, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
2. E' comunque vietata la somministrazione di bevande superalcoliche (con contenuto alcolico superiore a 21°) all'interno di stadi, palazzetti dello sport e palestre.